



CITTA' DI ASTI

SETTORE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali sulle strade comunali.

Il concessionario deve provvedere a ripristinare le condizioni di viabilità e sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidenti, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada.

In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.

Tali interventi devono inoltre essere effettuati nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

La concessione avrà durata di mesi 60 (SESSANTA), decorrenti dalla data indicata nel contratto ovvero dalla data dell'eventuale esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di esecuzione anticipata nelle more della stipulazione formale del contratto, competono al concessionario tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti.

Nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza.

ARTICOLO 3

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE – REMUNERAZIONE DEL CONCESSORIO – CONTRIBUTO DEL COMUNE – RISCHIO OPERATIVO

5.1 - Il valore stimato della concessione

Il valore complessivo stimato della concessione, determinato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, è quantificato in **€ 190.000,00 + IVA** per la durata di 60 mesi.

Il valore sopra indicato è puramente indicativo ed è stato stimato sulla base della media annua dei sinistri (n. 60/anno) e del valore medio di rimborso a sinistro (€ 638,00/sinistro), tenendo conto dei dati storici forniti dall'attuale concessionario per gli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023, come meglio specificato nella *Relazione tecnica del Rup*.

Non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi), in quanto il servizio sarà espletato dal concessionario su area pubblica o su area di proprietà comunale.

5.2 - Remunerazione del concessionario – contributo del Comune

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il concessionario sarà legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati direttamente nei confronti dei conducenti dei

veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.).

Il Comune di Asti non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il concessionario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulti assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.

Non è pertanto previsto alcun **contributo da parte dell'amministrazione comunale**.

ARTICOLO 4

RISCHIO OPERATIVO – REVISIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 36/2023, la presente concessione comporta la traslazione del rischio operativo a carico del concessionario, in quanto, in condizioni operative normali, non è garantito il recupero dei costi sostenuti per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale secondo quanto di seguito esplicitato:

- il rimborso forfettario stabilito dall'assicurazione potrebbe non essere sufficiente a coprire interamente i costi;
- è possibile una mancata identificazione del responsabile dell'incidente o una mancata stipula da parte di quest'ultimo di un relativo contratto di assicurazione;
- il servizio deve essere svolto anche in assenza di incidente e/o comunque in assenza di veicoli.

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

In sede di revisione del contratto non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

ARTICOLO 5

INTERVENTI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è responsabile in via diretta, nei confronti del Comune di Asti, della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto o sub-affidamento.

Il concessionario può procedere all'affidamento a terzi di appalti non eseguiti direttamente nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 e dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 186 comma 1 del medesimo decreto.

Il concessionario dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

- *intervento standard*, ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi sversati, aventi anche caratteristiche inquinanti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- *interventi con perdita di carico o di liquidi di dotazione funzionale dei veicoli*, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale che comporti la compromissione della sicurezza stradale, che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti ovvero di liquidi di dotazione funzionale dei veicoli, attraverso l'attuazione di ogni attività a ciò necessaria; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- *interventi senza individuazione del veicolo responsabile*, ossia gli interventi indicati ai punti

precedenti eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative; in questo caso il costo è a esclusivo carico del concessionario.

Il concessionario avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento.

La concessione include l'attività di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale, in attesa di trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore ecc...), ovvero deposito in luogo custodito per la garanzia prevista dall'art. 2028 del codice civile.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere richiesti **esclusivamente dalla Polizia Municipale di Asti e/o altro organo di polizia stradale e pubblica sicurezza**, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa del concessionario che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

La Centrale Operativa del concessionario dovrà provvedere alla ricezione della richiesta telefonica e all'attivazione delle proprie strutture operative più vicine, per consentire l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi indicati al successivo art. 9

Il concessionario non può in alcun modo intervenire in autonomia ma solo su richiesta delle autorità sopraindicate

ARTICOLO 7

MODALITÀ OPERATIVE DELLA CONCESSIONE

L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di servizio polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.

Se non effettuato, lo spostamento di veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conduttori o soggetti terzi da questi incaricati, il concessionario dovrà innanzitutto provvedere allo sgombero della carreggiata dai veicoli incidentati o quant'altro presente, con costi a carico dei proprietari dei veicoli.

In tutti i casi d'intervento, il concessionario si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:

- lo svolgimento di tutte le specifiche attività deve essere effettuato in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
- qualora l'addetto riscontri, in assenza delle Forze dell'Ordine ovvero del personale del Comune, danni provocati a beni di proprietà comunale, compresa la struttura stradale, dovrà darne comunicazione all'Autorità richiedente o all'Ente proprietario della strada;
- il concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto, in tutte le tipologie di intervento di cui al precedente art. 4, nel rispetto della sicurezza della circolazione e della normativa a tutela dell'ambiente, mediante:

a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;

b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;

c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.

In base all'iter procedurale sopra delineato il concessionario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.

Il concessionario dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 09/06/1995 *Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità*.

ARTICOLO 8

ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

8.1 Obblighi in materia di tutela ambientale

Il concessionario del servizio è obbligato, in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006.

8.2 Centrale operativa e struttura operativa

Il concessionario deve avere una centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate ed una struttura operativa nel territorio comunale in grado di garantire una copertura 24 ore su 24, in modo da consentire il rispetto della tempistica di intervento prevista al successivo art. 9.

8.3 Report di riepilogo degli interventi – riunioni periodiche

Ai fini di monitoraggio del servizio svolto, il concessionario dovrà fornire con cadenza trimestrale un report riepilogativo degli interventi effettuati, contenente almeno i seguenti dati:

- Data del sinistro;
- Luogo del sinistro;
- Forza dell'Ordine presente sul luogo del sinistro;
- Ora della chiamata;
- Ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
- Targa del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro;
- Descrizione dell'intervento effettuato;
- Contabilizzazione dell'intervento effettuato e rimborso assicurativo ottenuto.

Il concessionario sarà inoltre tenuto a partecipare ad incontri periodici, con cadenza che verrà definita dal Comune di Asti, al fine di concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive al servizio stesso.

8.4 Accesso alla documentazione relativa agli interventi

Il concessionario assicura in ogni caso al Comune di Asti, la possibilità di consultare tutta la documentazione raccolta ed elaborata.

ARTICOLO 9

Tempi di intervento

Tutti gli interventi dovranno essere svolti nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- nei giorni feriali e festivi dalle ore 06:00 alle 22:00 - entro 30 minuti,
- per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 06:00 – entro 45 minuti

calcolati dalla ricezione della richiesta, mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.

Il concessionario provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante", eliminando le condizioni di pericolo ed effettuando rapidamente la pulizia della piattaforma e del corpo stradale.

Ciascun intervento del concessionario potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa delle forze dell'ordine o del personale dell'Ente presente, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

ARTICOLO 10

IMPEGNI E ONERI A CARICO DEL COMUNE DI ASTI

Il Comune di Asti si impegna a:

- a comunicare al concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la concessione.

ARTICOLO 11

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La concessione verrà affidata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, precisando che il punteggio verrà assegnato esclusivamente in base alle caratteristiche tecnico - qualitative del servizio offerto, ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, come di seguito specificato.

OFFERTA TECNICA – max punti 100/100

Ferme restando le prescrizioni minime di cui al presente capitolato speciale, i concorrenti dovranno apportare valore aggiunto al servizio, offrendo in caso di aggiudicazione i seguenti elementi, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, che verranno valutati come meglio specificato nel Disciplinare di gara.

ELEMENTI	PESI
A) Impegno ad effettuare rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli in stato di abbandono rinvenuti su aree pubbliche e proprie pertinenze, aree di proprietà dell'Ente e nelle aree private di uso pubblico, incluse nelle aree "campo nomadi". Il servizio dovrà essere svolto secondo il disposto dell'art 1 del DM 460/1999	40
B) Offerta di mezzi e prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, che garantiscano la riduzione dell'impatto ambientale del servizio ed abbiano caratteristiche di eco compatibilità e tutela e preservazione dell'infrastruttura stradale	20
C) Offerta di modalità operative del servizio che garantiscano la sicurezza degli operatori, dei soggetti coinvolti nel sinistro e degli altri utenti della strada (monitoraggio della situazione delle strade con reportistica online per il Comune.....)	5
D) Offerta di strumentazione tecnologica ed informatica a supporto dell'attività di ripristino post - incidente (es. sito internet con area dedicata alla P.A. per la consultazione di dati statistici in merito al lavoro svolto sul territorio, reportistica on line in tempo reale, etc....)	5
E) Offerta di ulteriori servizi complementari e funzionali al servizio in oggetto e alla tutela ambientale (es. ripristino segnali stradali /guard-rail danneggiati in caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo o veicoli coinvolti, servizio chiusura buche con asfalto a freddo al fine di prevenire ulteriori sinistri,	30

Non verranno considerati idonei e verranno pertanto esclusi dalla prosecuzione della gara, i concorrenti che non avranno raggiunto, in riferimento offerta tecnica, il **punteggio minimo di 60 punti**.

L'assegnazione del punteggio complessivo finale a ciascun concorrente sarà data dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di cui all'offerta tecnica sopra indicati.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

12.1 - Personale in servizio

Il concessionario ha l'obbligo di effettuare la gestione del servizio con personale qualificato ed in numero

adeguato alle necessità, in relazione al numero dei giorni e delle ore di effettuazione degli interventi.

Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale.

La formazione dovrà essere comprovata da attestato di partecipazione a corsi o giornate formative adeguatamente documentate.

12.2 - Disposizioni in materia antinfortunistica - trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, il concessionario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

Il concessionario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Asti.

Il concessionario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

Il concessionario è responsabile verso il Comune di Asti dell'osservanza delle suaccennate norme verso i propri dipendenti.

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.

Il concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 *Misure totali di tutela*, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza predisposto dall'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Asti, se disponibile, e dopo aver acquisito dettagliate informazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. B) del D.lgs. 81/2008, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il concessionario dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dal Comune in relazione alla propria attività.

Il Comune di Asti si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma precedente, avvalendosi a tal fine anche del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, designato dal concessionario per le attività oggetto della concessione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008.

Il personale del concessionario dovrà essere in possesso di idoneità sanitaria alla mansione e di attestato di partecipazione al corso di formazione generale in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applicano l'art. 11 comma 6 del D. Lgs 36/2023, se applicabile.

Il Comune di Asti rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti e/o soci e/o collaboratori, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o pretesa verso il Comune di Asti stessa.

Il concessionario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o soci e/o collaboratori.

12.3 - Referente del servizio

Il concessionario, prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente capitolato, dovrà individuare un referente e coordinatore del servizio, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il responsabile e coordinatore dell'impianto ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni in oggetto ed all'accertamento di eventuali danni.

ARTICOLO 13

CONTROLLO TECNICO CONTABILE A AMMINISTRATIVO, VERIFICA DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

13.1 – Controlli da parte del Comune

A fine di temperare gli interessi pubblici coinvolti, ossia l'interesse alla salvaguardia della sicurezza stradale da un lato e quello ad un contenimento delle tariffe assicurative dall'altro, il Comune di Asti si assume l'obbligo di controllo in merito alla qualità ed all'efficienza del servizio reso, ed in particolare, circa la sua esatta corrispondenza sia ai criteri tecnici – qualitativi preventivamente stabiliti ai fini dell'aggiudicazione sia a quanto stabilito nel presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 l'attività di direzione, controllo e contabilità viene svolta dal Responsabile Unico di Progetto, tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato II.14 artt. 31 e seguenti del medesimo decreto, per quanto compatibili.

Il Comune, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale rispetto degli obblighi scaturenti dal contratto di concessione, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, esaminando l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità ed alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto degli obblighi contrattuali.

Le contestazioni in corso di esecuzione sono regolate come segue:

- il Responsabile Unico di Progetto si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento della prestazione oggetto del presente capitolato, facendo pervenire per iscritto al concessionario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni e le tempistiche alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi;
- il concessionario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio o contratto, se non preventivamente comunicati per iscritto tramite PEC;
- su richiesta del Responsabile Unico di Progetto, il concessionario sarà inoltre tenuto a fornire, entro il termine che verrà comunicato, giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati, fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento;
- nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l'offerta tecnica), il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione;
- nel caso in cui il concessionario non si adegua al suddetto obbligo, l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico del concessionario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 18.

Il concessionario si impegna pertanto a:

- rendere accessibili al Comune di Asti ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del concessionario degli obblighi posti dal contratto;
- fornire al Responsabile Unico di Progetto tutti i chiarimenti richiesti;

- partecipare alle riunioni che il Responsabile Unico di Progetto e/o gli incaricati dallo stesso designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- informare tempestivamente il Comune di Asti in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi nell'erogazione dei servizi ed a ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

Ai sensi del citato art. 115, le **eventuali riserve** sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 – art. 34 sopra indicato, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

Al termine della concessione, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, il Responsabile Unico di Progetto provvede all'emissione del **certificato di ultimazione delle prestazioni** e successivamente del **certificato di conformità finale** con contestuale **svincolo della cauzione definitiva**, di cui all'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo e nel successivo art....

ARTICOLO 14

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto.

In particolare, egli è responsabile:

- dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Comune di Asti o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori ed in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione;
- di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione del contratto

ed ha l'obbligo di tenere indenne e manlevare il Comune di Asti da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al concessionario.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del concessionario stesso, quanto del Comune di Asti e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della concessione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, una **polizza assicurativa**, rilasciata da primario istituto assicurativo, a **copertura del rischio da responsabilità civile** in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per danni cagionati a Terzi, compresa il Comune di Asti.

Il concessionario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata della concessione ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a **€ 5.000.000,00**;
- massimale RCO - se del caso - per sinistro e per persona non inferiore a **€ 5.000.000,00**;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/anno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione appaltante.

Nel caso in cui l'affidatario sia un R.T.I. le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale, con una delle seguenti modalità:

- polizza RCT/O appositamente stipulata dalla mandataria per la presente concessione, nella quale tutti i componenti dell'RTI hanno la qualifica di assicurati;
- appendice alla polizza RCT/O della mandataria nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell'RTI per la presente concessione.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ARTICOLO 15

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario deve costituire una garanzia definitiva, conforme a quanto stabilito all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, pari al **10% del valore complessivo stimato della concessione** – ossia **€ 19.000,00**.

Tale garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

ARTICOLO 16

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il Comune di Asti, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare modifiche al contratto, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 189 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – AFFIDAMENTI A TERZI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Fatto salvo quanto previsto di seguito, è espressamente vietata la subconcessione delle attività oggetto dell'affidamento nella loro totalità o anche solo in parte, pena la revoca della concessione.

È data la facoltà al concessionario, sulla base di quanto indicato in sede di offerta e previa comunicazione al Comune di Asti:

- di avvalersi del subappalto, nel rispetto degli artt. 188 e 119 del D. Lgs. 36/2023;
- di affidare a terzi, nel rispetto del D. Lgs. 36/2023 e della normativa vigente, per un periodo che non ecceda la durata della concessione, le attività che non costituiscono subappalto.

Il concessionario si impegna a depositare presso il Comune di Asti, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione in affidamento a terzi, la copia del contratto di affidamento, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

Il concessionario risponde del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti servizi affidati a terzi.

ARTICOLO 18

PENALI

Ove il concessionario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto dal presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa del concessionario o dei suoi soci o dipendenti, il Comune di Asti trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte del concessionario, si procederà all'applicazione di una penale pari al 1/1000 del valore del contratto per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% del valore della concessione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro), si applicherà una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento e del gardo di pregiudizio alle condizioni di sicurezza stradale derivanti dal mancato intervento,

Dopo la terza applicazione delle suddette penali ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% del valore della concessione, il Comune di Asti potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all'art. 19 del presente capitolato.

In ogni caso resta salva la facoltà del Comune di Asti di procedere comunque alla risoluzione del contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 19 *Cessazione anticipata del contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Il Comune di Asti si riserva di rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 15.

La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato al concessionario mediante posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

ARTICOLO 19

CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

19.1 Risoluzione contrattuale

La concessione può essere dichiarata risolta dall'Amministrazione Comunale nei casi previsti all'art. 190 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. ed dall'articolo 190 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto per inadempimento del Concessionario, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) abbandono e/o interruzione non motivata della concessione, salvo che per cause di forza maggiore;
- b) frode del concessionario;
- c) procedura fallimentare e messa in liquidazione del concessionario;
- d) cessione del contratto e/o subconcessione in violazione di quanto previsto al precedente art. 17;
- e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- f) inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dal Comune di Asti;
- g) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi del concessionario;
- h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) gravi danni prodotti ad impianti, attrezzature ed infrastrutture di proprietà del Comune di Asti;
- j) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 11/04/2023, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- k) cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 18;
- l) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;
- m) ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione per colpa del concessionario.

In caso di risoluzione per inadempimento, al concessionario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 18 del presente capitolato.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, il Comune di Asti potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

19.2 Recesso

L'Amministrazione Comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o per nuove disposizioni normative.

ARTICOLO 20 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione della concessione, la competenza è del Foro di Asti.

ARTICOLO 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'affidatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, speciale o della legge, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D. Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

ARTICOLO 22 RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, nonché nel progetto tecnico e nello schema di contratto, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023.